



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.699 DEL 22 marzo 2016

Consiglio federale n.5 – Roma, 22 marzo 2016

DELIBERA N.243/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ritenuto che la FIBA è l'unica organizzazione internazionale non governativa riconosciuta dal CIO con lo scopo, tra gli altri, di amministrare a livello mondiale lo specifico sport della pallacanestro, di promuoverlo e svilupparlo, nonché di vigilare sulla applicazione delle regole relative alla pratica della singola disciplina, e di curare i criteri di ammissione ai Giochi Olimpici, con responsabilità di controllo e direzione tecnica, così come stabilito all'art.29 della Carta Olimpica;

ritenuto che la FIP aderisce alla FIBA, impegnandosi a rispettarne tutte le disposizioni (art.1 Statuto Federale);

ritenuto che lo statuto della FIBA prevede che le Federazioni Nazionali ad essa affiliate sono tenute a *"garantire in ogni momento che le leghe, le società, i giocatori e i dirigenti partecipino solo alle attività e competizioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla rispettiva federazione nazionale e dalla FIBA stessa"* (art.9.1) nonché sono tenute ad *"osservare e rispettare i regolamenti e le decisioni della FIBA"* (art. 9.2);

ritenuto che la Lega Basket Serie A è una associazione di società professionistiche, affiliate alla FIP partecipanti al campionato di Serie A, riconosciuta dalla FIP, *"con il compito primario di coordinare l'attività delle affiliate che ne fanno parte, nel rispetto del presente statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee programmatiche, organizzative e gestionali dei propri Campionati, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Federale"* (art.58 Statuto FIP);

ritenuto che la FIP riconosce ai fini sportivi le Leghe nel rispetto del principio di centralità della FIP (art.58 Statuto federale);

ritenuto che ai sensi dell'art.61 dello Statuto Federale la FIP *"esercita il controllo sulle Leghe di affiliate e sulle Associazioni di Tesserati riconosciute nei limiti delle modalità e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio federale"*

ritenuto che *"la definizione degli ambiti operativi delle Leghe e dei rapporti con la FIP può essere rimessa ad apposita convenzione"* (art.58 Statuto FIP) all'interno della quale la Federazione delega le attività relative alla organizzazione del campionato, e che *"la FIP può affidare alle Leghe l'organizzazione dei singoli*

Campionati nazionali, sulla base delle direttive della FIP” (art.58 Statuto FIP) ferma restando la competenza federale sulle materie statutariamente indicate;

ritenuto che le società affiliate e tutti gli Enti riconosciuti e/o affiliati a FIP sono soggetti dell’ordinamento sportivo e sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni e dei provvedimenti del CIO, del CONI, della FIBA e della FIP, (art.3 Statuto federale), in difetto ponendosi al di fuori del movimento federativo e olimpico rappresentato dai suddetti Enti istituzionali;

ritenuto che con l’affiliazione le società e le Leghe, infatti, entrano liberamente e volontariamente a fare parte del movimento sportivo federale ed olimpico, manifestando di condividerne gli scopi, i principi e le regole, il che implica l’osservanza a questi ed ai doveri discendenti dallo status assunto, ed il disconoscimento di attività che non siano riconosciute e/o approvate dalle Istituzioni sportive, ossia il CIO, il CONI, la FIBA e la FIP, che rappresentano il movimento del quale la Lega e le società hanno scelto di fare parte;

ritenuto che la delega convenzionalmente assegnata alla Lega con delibera Consiglio federale n.1/2014 ed integrata con delibere Consiglio federale n.130/2015 e n.197/2015, è atto che presuppone e si basa sulla appartenenza della Lega al movimento sportivo nei termini prima precisati, come emerge dalla convenzione stessa ove si premette che lo scopo del provvedimento è di *“assegnare alla Lega specifiche competenze idonee a favorire un ulteriore costante sviluppo della pallacanestro nel pieno rispetto delle leggi in materia, degli Statuti e dei Regolamenti del CONI della FIP e della Lega”;*

ritenuto inoltre che la convenzione e le deleghe conferite si basano sull’elemento fiduciario che si sostanzia nel dovere da parte della Lega di improntare a lealtà e correttezza il rapporto con le istituzioni sportive;

ritenuto che la scelta di delegare attività alla Lega, a mezzo della convenzione, riposa altresì sulla suddetta ed imprescindibile condivisione degli scopi perseguiti dal movimento sportivo, rappresentato dalle istituzioni sportive, secondo le regole da queste emanate;

ritenuto infine, che con la convenzione sono stati delineati gli ambiti di operatività della Lega nei quali non rientra la scelta delle competizioni internazionali cui i club affiliati possono partecipare;

considerato che la FIBA ha allestito un campionato internazionale per club riservato alle società affiliate alle Federazioni Nazionali, nell’ottica di promuovere lo sviluppo del movimento cestistico;

ritenuto che tale progetto è stato senz’altro condiviso da FIP non solo in ragione della affiliazione a FIBA ma anche perché valorizza i campionati nazionali;

considerato che nell’ottica dello sviluppo di tale competizione e di eventuali altre promosse e organizzate da FIBA, la Federazione Internazionale ha sottolineato che i club nazionali non potranno partecipare a competizioni internazionali non organizzate da FIBA o da questa non riconosciute e/o autorizzate;

considerato che la Federazione Italiana Pallacanestro ha notiziato sin da subito la Lega Basket di Serie A, anche al fine di consentire alle società di programmare la

loro attività sportiva, del campionato allestito da FIBA, sottolineando nelle varie comunicazioni l'esigenza di adesione al progetto e, comunque, la centralità della FIBA che, in quanto ente istituzionale, non è alternativo alle società e associazioni private che organizzano competizioni internazionali per club;

considerato che nei precorsi contatti avuti con la FIP la Lega aveva rappresentato piena condivisione della posizione assunta dalla Federazione;

verificato che nonostante la suddetta condivisione, tre società hanno ritenuto di concludere un contratto con Eurolega, senza peraltro fornire alcun preavviso alla Federazione;

ritenuto che sempre allo scopo di sottolineare la posizione del movimento sportivo, in occasione della assemblea di Lega del 17 marzo 2016, sono previamente intervenuti a relazionare il Presidente del CONI e il Presidente Federale;

considerato che quanto appreso nella suddetta Assemblea, la Lega Basket di Serie A non ha proceduto a comunicare ai club tutte le informazioni trasmesse dalla Federazione in merito alla partecipazione alle competizioni internazionali;

vista la deliberazione assunta dalla Assemblea Lega Basket Serie A nella riunione del 17 marzo 2016, con la quale è stato stabilito di aderire alla nuova società promossa da FIBA al fine di organizzare la competizione internazionale denominata "FIBA Champions League", assoggettando, tuttavia, l'adozione ad alcune condizioni, tra le quali quella per cui i club aderenti alla Lega potranno scegliere se partecipare al ridetto campionato piuttosto che a quello organizzato da altri soggetti privati, precisando che qualora la FIBA dovesse agire, direttamente o indirettamente verso le società che non parteciperanno alla competizione organizzata dalla FIBA, la Lega stessa riserva il diritto di fuoriuscire dalla nuova società e di assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna;

ritenuto che tale decisione si pone in violazione dei doveri sopra richiamati derivanti dallo status di affiliate al movimento sportivo federale, della normativa FIBA in merito alla partecipazione ai campionati internazionali non autorizzati da FIBA e FIP, ed in contrasto con la appartenenza della Lega al movimento sportivo che fa capo alla FIP e alla FIBA, oltre che al CIO e al CONI, e dunque viola i presupposti che assistono l'atto di delega in convenzione conferito dalla FIP con delibera Consiglio federale n.1/2014 ed integrata con successive delibere Consiglio federale n.130/2015 e n.197/2015;

ritenuto che la decisione si pone altresì al di fuori degli ambiti operativi della Lega e di quanto delegato con la convenzione approvata dal Consiglio federale con delibera n.1/2014 e integrata con successive deliberazioni Consiglio federale n.130/2015 n.197/2015;

ritenuto altresì che la partecipazione dei club a diverse competizioni internazionali, la cui programmazione potrebbe non tenere conto dei calendari dei Campionati nazionali o delle manifestazioni che vedono impegnata la squadra Nazionale italiana, potrebbe comportare di fatto ad una incompatibilità o impossibilità di corretta gestione dei calendari di gara ufficiali;

- considerato che quanto deliberato dalla Lega contrasta, inoltre, con quanto in precedenza rappresentato, ponendo la Federazione in una condizione di potenziale conflitto con FIBA, e rappresenta un comportamento altamente contraddittorio e pertanto un atto contrario ai doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con le istituzioni sportive;
- ritenuto che quanto deliberato, contrasta con le finalità che la Lega deve perseguire, in quanto affiliata alla FIP, ossia di promuovere e sviluppare il movimento sportivo della pallacanestro, rappresentato dalle istituzioni sportive, secondo le regole da queste emanate, poiché la decisione della Lega pone sul medesimo piano tale attività con quella organizzata da enti privati, in contrasto con l'atto di affiliazione alla FIP e, tramite essa, alla FIBA, liberamente sottoscritto, e con la appartenenza al movimento sportivo federale, e ciò non può che determinare il venire meno dei presupposti che assistono la delega di attività convenzionalmente assegnata alla Lega;
- ritenuto pertanto che sussiste allo stato la giusta causa per revocare le deleghe convenzionalmente conferite alla Lega risolvendo la convenzione in essere con la Lega Basket Serie A;
- considerato che la revoca della convenzione comporta l'automatico ripristino in capo alla FIP di tutta l'attività organizzativa delegata;
- ritenuto di dare mandato alla Segreteria Generale di curare i conseguenti adempimenti;

DELIBERA

Risolvere la convenzione FIP/Lega approvata con delibera Consiglio federale n.1/2014 ed integrata con delibere Consiglio federale n.130/2015 e n.197/2015 e revocare tutte le deleghe ivi conferite.

Dare mandato alla Segreteria Generale di adottare tutti gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.244/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.1 dello Statuto Federale a norma del quale la FIP è affiliata alla FIBA ed opera nel rispetto dei Regolamenti e delle disposizioni da essa impartite;
- visto l'art.2 dello Statuto Federale a mente del quale *"Tutte le Affiliate e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali"*
- visto l'art.3 dello Statuto Federale a mente del quale le affiliate sono soggetti dell'ordinamento sportivo, tenute a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni e dei provvedimenti del CIO, del CONI, della FIBA e della FIP;
- ritenuto che la FIBA è l'unica organizzazione internazionale non governativa riconosciuta dal CIO con lo scopo, tra gli altri, di amministrare a livello mondiale lo specifico sport della pallacanestro, di promuoverlo e svilupparlo, nonché di vigilare sulla applicazione delle regole relative alla pratica della

singola disciplina, e di curare i criteri di ammissione ai Giochi Olimpici, con responsabilità di controllo e direzione tecnica, così come stabilito all'art.29 della Carta Olimpica;

ritenuto che lo statuto della FIBA prevede che le Federazioni Nazionali ad essa affiliate sono tenute a *"garantire in ogni momento che le leghe, le società, i giocatori e i dirigenti partecipino solo alle attività e competizioni internazionali ufficialmente riconosciute dalla rispettiva federazione nazionale e dalla FIBA stessa"* (art.9.1);

considerato che l'adesione alla FIP e, tramite essa, alla FIBA è effettuata liberamente dalle società mediante l'affiliazione che determina l'acquisizione in capo alle stesse del diritto di svolgere attività sportiva promossa e organizzata dalla FIP e dalla FIBA, ma anche dei doveri derivanti dalla appartenenza al movimento sportivo federale, osservando le disposizioni anche programmatiche ed organizzative stabilite dalla FIBA e dalla FIP;

considerato che l'affiliazione è l'atto con il quale le Società decidono liberamente di entrare a far parte del movimento federale e olimpico così manifestando la condivisione delle medesime finalità e linee programmatiche al cui conseguimento le società concorrono partecipando democraticamente all'attività federale;

ritenuto pertanto, che la libera scelta di aderire alla FIP, e con essa alla FIBA, è inconciliabile con lo svolgimento di attività sportiva in competizioni non organizzate e non riconosciute da FIP e/o FIBA o con atti che possono determinare conflitti con le attività promosse dagli enti istituzionali;

ritenuto pertanto che le società affiliate possano svolgere attività sportiva internazionale solo se trattasi di attività organizzata da FIBA e FIP o, se trattasi di attività non organizzata da detti Enti, solo se riconosciuta e/o previamente autorizzata da FIBA e FIP, nell'ottica della verifica circa la conformità delle regole di partecipazione ai principi espressi dal movimento sportivo federale/olimpico;

ritenuto che ciò non comporta alcuna violazione delle prerogative delle società sportive affiliate atteso che si pone quale diretta conseguenza della scelta di affiliarsi alla FIP e di accettare di svolgere attività sportiva secondo le regole e le norme della FIBA, della FIP del CONI e del CIO, ben potendo le società sportive non affiliarsi e così svolgere attività al di fuori delle competizioni federali nazionali e internazionali senza i vincoli derivanti dalla affiliazione;

considerato che la violazione dell'obbligo di cui sopra costituisce, pertanto, una grave infrazione dell'ordinamento sportivo e dei doveri derivanti dalla affiliazione;

visto altresì quanto emerso dalla riunione del Board di FIBA Europe del 20 marzo 2016, in merito alla necessità di richiamare i club affiliati ai suddetti doveri;

ritenuto che, pertanto, le società affiliate alla FIP vadano diffidate dallo svolgere attività internazionale al di fuori di quella organizzata da FIBA e FIP, fatta salva quella riconosciuta da FIBA;

ritenuto opportuno dare mandato alla Segreteria Generale di valutare la posizione dei club affiliati alla FIP onde relazionare al Presidente Federale che porterà gli

esiti alla attenzione del Consiglio Federale per assumere i conseguenti provvedimenti;

DELIBERA

- La partecipazione a gare e competizioni internazionali non organizzate da FIBA e FIP, fatte salve quelle riconosciute da FIBA, senza la preventiva autorizzazione, costituisce grave infrazione dell'ordinamento sportivo. Per attività non organizzate da FIBA o FIP le società devono essere previamente autorizzate dalla FIP, a seguito di apposita richiesta da inoltrarsi alla Segreteria Generale, indicando la competizione cui intendono partecipare, le regole di partecipazione, l'organizzatore e ogni altra informazione utile, sulla quale il Consiglio Federale deciderà dopo avere assunto il parere della FIBA da ritenersi vincolante.
- Diffidare le società affiliate alla FIP dal partecipare ad attività internazionale non organizzata dal FIBA e FIP, fatta salva quella riconosciuta e/o autorizzata da FIBA.
- Dare mandato alla Segreteria Generale di valutare la posizione dei club affiliati alla FIP onde relazionare al Presidente Federale che porterà gli esiti alla attenzione del Consiglio Federale per assumere i conseguenti provvedimenti.

DELIBERA N.245/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.66/2016, assunta dal Presidente federale in data 10 marzo 2016, con la quale è stata convocata l'Assemblea Generale Straordinaria per l'elezione del Consigliere federale in rappresentanza delle Società partecipanti al campionato professionistico per il giorno 15 aprile 2016 e nominata la Commissione Verifica Poteri;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.66/2016 assunta dal Presidente federale in data 10 marzo 2016.

DELIBERA N.246/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.67/2016, assunta dal Presidente federale in data 11 marzo 2016, relativa all'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria per l'elezione del Consigliere federale in rappresentanza delle Società partecipanti al campionato professionistico;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.67/2016 assunta dal Presidente federale in data 11 marzo 2016.

DELIBERA N.247/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste la delibera n.58 assunta dal Presidente federale il 19 gennaio 2016, ratificata dal Consiglio federale con delibera n.239/2016 in occasione della riunione del 29 gennaio 2016, con la quale è stato preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere federale Anna Cremascoli ed è iniziato l'iter per l'elezione del nuovo Consigliere federale in rappresentanza delle Società professionistiche;
- visto il Comunicato Ufficiale n.553 del 28 gennaio 2016 – Segreteria Generale n.1 con il quale, preso atto delle decadenze avvenute nel corso dell'attuale quadriennio olimpico, si è determinato il numero di Delegati da eleggere in rappresentanza delle Società professionistiche;
- visto il Comunicato Ufficiale n.578 del 9 febbraio 2016 – Segreteria Generale n.2 con il quale si è reso noto l'elenco ufficiale dei candidati alla carica di Delegato in rappresentanza delle Società professionistiche;
- visto il Comunicato Ufficiale n.622 del 22 febbraio 2016 – Segreteria Generale n.3 con il quale si è reso noto l'elenco ufficiale dei Delegati eletti in rappresentanza delle Società professionistiche ad esito del Collegio elettorale svoltosi a Bologna il 20 febbraio 2016;
- visto il Comunicato Ufficiale n.663 del 10 marzo 2016 – Presidenza n.29 con il quale è stata nominata la Commissione Verifica Poteri e stabilita la data di celebrazione dell'Assemblea per l'elezione del Consigliere federale in rappresentanza delle Società professionistiche;
- visto il Comunicato Ufficiale n.665 dell'11 marzo 2016 – Presidenza n.30 con il quale è stato fissato l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva per l'elezione del Consigliere federale in rappresentanza delle Società professionistiche;
- esaminato il testo del Regolamento per l'elezione dei delegati delle Società professionistiche alla Assemblea di categoria;
- preso atto delle dimissioni del signor Luca Orthmann da Dirigente Responsabile della Società di Cantù, partecipante al Campionato di Serie A per l'anno sportivo in corso, a seguito delle quali, ai sensi dei vigenti Regolamenti federali, decade dalla carica di Delegato in rappresentanza delle Società professionistiche;
- considerato opportuno convocare il primo dei delegati non eletti al fine di colmare il vuoto a seguito delle dimissioni del signor Orthmann, ai sensi del sopra citato Comunicato Ufficiale n.622 del 22 febbraio 2016 – Segreteria Generale n.3;

DELIBERA

- di prendere atto delle decadenza della qualifica di Delegato in rappresentanza delle Società professionistiche del signor Luca Orthmann;
- di sostituire il signor Luca Orthmann con il signor Francesco Venza quale primo dei non eletti in occasione del Collegio elettorale per l'elezione dei Delegati in rappresentanza delle Società professionistiche svoltosi a Bologna il 20 febbraio 2016.

DELIBERA N.248/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.60, assunta dal Presidente federale in data 11 febbraio 2016, con la quale si stabiliscono la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di Serie A1 e A2 femminile anno sportivo 2015/2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.60/2016 assunta dal Presidente federale in data 11 febbraio 2016.

DELIBERA N.249/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.63, assunta dal Presidente federale in data 29 febbraio 2016, con la quale si stabilisce di anticipare la penultima giornata del Campionato di Serie A1 femminile al 13 febbraio 2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.63/2016 assunta dal Presidente federale in data 29 febbraio 2016.

DELIBERA N.250/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.64, assunta dal Presidente federale in data 29 febbraio 2016, con la quale si stabilisce di anticipare la penultima giornata del Campionato di Serie A1 femminile al 13 febbraio 2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.64/2016 assunta dal Presidente federale in data 29 febbraio 2016.

DELIBERA N.251/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

viste le date del Campionato di Serie A1 femminile a.s. 2015/2016;

vista la delibera n. 57/2016 assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio, con la quale è anticipata al 13 febbraio 2016 la penultima giornata del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2015/2016 originariamente fissata al 3 aprile 2016;

considerato che il termine ultimo di tesseramento per le "atlete straniere o italiane tesserate in deroga" previsto nelle DOA Tesseramento 2015/2016, è fissato a "due giorni prima della penultima gara della Fase Regolare di campionato";

- ritenuto di dover prevedere comunque che il termine ultimo per il tesseramento delle "atlete straniere o italiane tesserate in deroga" sia fissato al 1° aprile 2016 ossia il secondo giorno antecedente la penultima gara di stagione regolare come previsto e deliberato dal Consiglio federale ad inizio stagione sportiva;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico e del Presidente della LegA Basket Femminile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- ravvisata l'estrema urgenza a provvedere preso atto dell'imminente scadenza dei termini;

DELIBERA

di fissare al 1° aprile 2016 il termine ultimo per il tesseramento di atlete straniere ed italiane in deroga per il Campionato di Serie A1 femminile a.s. 2015/2016.

DELIBERA N.252/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 62/2016 Presidenza n. 27, assunta dal Presidente federale in data 26 febbraio 2016, con la quale assegna per gli anni 2014/2015 le Targhe d'Onore Oro, Argento e Bronzo;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 62/2016, assunta dal Presidente Federale in data 26 febbraio 2016.

DELIBERA N.253/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 65/2016 Presidenza n.29, assunta dal Presidente federale in data 10 marzo 2016, con la quale è stata revocata la nomina di Delegato Provinciale di Rovigo al Sig. Mauro Giraldo;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 65/2016, assunta dal Presidente Federale in data 10 marzo 2016.

Roma, 22 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci